GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Vacanza del seggio di un deputato nel collegio uninominale 01 – Chieti della XVII Circoscrizione Abruzzo 3

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la XXI Circoscrizione (Puglia) – Collegi plurinominali 01 e 03 3

GIUNTA PLENARIA

Martedì 15 settembre 2026. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 18.10.

Vacanza del seggio di un deputato nel collegio uninominale 01 – Chieti della XVII Circoscrizione Abruzzo.

Federico FORNARO, *presidente*, comunica che, a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Alberto Bagnai, di cui l'Assemblea ha preso atto nella seduta odierna, si è reso vacante il seggio nel collegio uninominale 01-Chieti della XVII Circoscrizione Abruzzo.

Poiché tale seggio è attribuito con il sistema maggioritario ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, la Giunta verifica che esso deve essere coperto mediante elezioni suppletive in conformità al disposto dell'articolo 86, comma 3, dello stesso testo unico.

Se non vi sono obiezioni, ne darà immediata comunicazione al Presidente della Camera, in conformità al disposto dell'articolo 86, comma 4, del testo unico citato.

La Giunta prende atto.

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la XXI Circoscrizione (Puglia) – Collegi plurinominali 01 e 03.

Federico FORNARO, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito delle risultanze dei lavori del Comitato di verifica istituito per la circoscrizione XXI Puglia – Collegi plurinominali P01 e P03 dopo la deliberazione di apertura dell'istruttoria.

Fa presente che il Comitato di verifica si è riunito nelle giornate del 30 luglio e del 10 settembre 2026, esaminando le memorie presentate, nei termini, dal ricorrente Marcello Lanotte e dal deputato eletto Vito De Palma.

Nel ricordare che le predette memorie sono disponibili per la consultazione in sede da parte dei membri della Giunta, richiama le richieste conclusive formulate dalle parti. In particolare, nella memoria trasmessa alla Giunta il 7 luglio 2026 il ricorrente Marcello Lanotte chiede, in via principale, di: prendere atto delle risultanze istruttorie acquisite, accertando che presso la sezione n. 54 del Comune di

Taranto la lista Forza Italia conseguì n. 52 voti validi e non n. 213; rideterminare conseguentemente le cifre elettorali delle liste e dei candidati interessati, espungendo i 161 voti erroneamente computati alla lista Forza Italia nel collegio plurinominale Puglia P03; accertare, all'esito della prova di resistenza, l'insussistenza del titolo del resistente Vito De Palma al seggio controverso e la spettanza del medesimo al ricorrente Marcello Lanotte; adottare, nelle forme previste dal Regolamento della Giunta e dal Regolamento della Camera, le conseguenti determinazioni ai fini della corretta composizione dell'Assemblea. In via subordinata, nella medesima memoria il ricorrente richiede di: respingere ogni richiesta di verificazione di parte resistente, generica, indifferenziata o meramente esplorativa di schede elettorali bianche, nulle e valide, poiché non sorretta dall'individuazione di specifiche sezioni, concrete e rilevanti anomalie e ragionevole incidenza sul risultato; ove ritenuto necessario il compimento di ulteriori attività istruttorie, disporre prioritariamente e preventivamente l'acquisizione e la verifica delle schede valide della sezione n. 51 del Comune di Trani, secondo la richiesta tempestivamente formulata nel ricorso introduttivo e i criteri stabiliti dall'attuale Giunta; subordinare la valutazione di qualsiasi ulteriore istanza istruttoria della parte resistente alla previa rideterminazione della cifra elettorale della lista Forza Italia nel collegio plurinominale Puglia P01 risultante dall'accertamento richiesto nella sez. 51 del Comune di Trani e alla verifica della relativa prova di resistenza. Nella memoria il ricorrente Lanotte chiede, in ogni caso, di escludere che la mera pendenza del parallelo procedimento penale integri, in assenza di uno specifico atto concretamente lesivo, una menomazione delle attribuzioni costituzionali spettanti alla Camera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.

Nella memoria trasmessa il 17 luglio 2026 alla Giunta l'on. Vito De Palma formula le seguenti richieste conclusive: accertare, in via pregiudiziale e principale, la lesione dell'articolo 66 della Costituzione per « usurpazione delle funzioni di verifica dei poteri da parte della Procura di Taranto »; dichiarare l'inutilizzabilità di ogni risultanza istruttoria relativa al plico della sezione n. 54 di Taranto; respingere il ricorso del candidato Lanotte per carenza di prova, confermando la sua proclamazione; in subordine, sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Presidenza della Camera per la valutazione circa la proposizione di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura di Taranto nonché accertare, in via subordinata, l'infondatezza del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza (sistemicamente intesa), confermando la proclamazione. Nella memoria, inoltre, in via ulteriormente subordinata, si chiede: *a)* di disporre la rinnovazione e l'ampliamento dell'istruttoria mediante il riesame integrale di tutte le schede e dei verbali delle sezioni appartenenti ai collegi plurinominali Puglia P01 e Puglia P03, ovvero, quanto meno delle sezioni già segnalate come statisticamente anomale negli atti difensivi e nella documentazione prodotta e disporre, espressamente che tale ampliamento istruttorio comprenda anche il riesame delle schede nulle e bianche (Manduria, sez. 24 (P03/U08), Taranto, sez. 58 (P03-U08), Taranto, sez. 39 (P03-U08), Ginosa, sez. 5 (P03-U06), Gravina in Puglia, sez. 4 (P03-U06), San Giorgio Ionico, sez. 4 (P03-U08), Alberobello, sez. 2 (P03-U06), Lizzano, sez. 2 (P03-U08), Margherita di Savoia, sez. 10 (P01-U03), Peschici, sez. 2 (P01-U02), Bisceglie, sez. 6 (P01-U03), Rodi Garganico, sez. 3 (P01-U02); *b)* di disporre, vista l'incidenza delle schede nulle nel collegio P03 superiore a quella del collegio P01 (2,82 per cento contro 2,43 per cento), in via principale, il riesame delle schede nulle e bianche dell'intero collegio Puglia P03 e delle sezioni maggiormente anomale dei collegi P01 e P03 oppure, in via gradata, adozione della procedura a campione (5 per cento) già seguita nel precedente Calabria (caso Gentile/Orrico), con estensione integrale in caso di esiti significativi.

L'on. De Palma sottolinea, infine, l'esigenza di garantire il pieno contraddittorio tra le parti nella definizione *ex ante* dei criteri di valutazione nonché la verbalizzazione analitica degli esiti di ogni attività istruttoria.

Evidenzia che il Comitato di verifica, in relazione alle argomentazioni e alle richieste contenute nelle memorie, ha ritenuto che, ai fini di una compiuta attività istruttoria, acquisti rilevanza accertare in modo puntuale i voti validi della lista Forza Italia in quelle sezioni individuate dalle parti e che a loro giudizio presentano delle discordanze rispetto alla media comunale o ai voti conseguiti dalla medesima lista nei collegi plurinominali P01 e P03 della circoscrizione Puglia.

Tale ulteriore attività di verifica delle schede valide rappresenterebbe, ad avviso del Comitato, la prosecuzione dell'istruttoria finora svolta mediante l'esame delle schede valide della sezione di Taranto n. 54. La stessa risulterebbe altresì necessaria al fine di definire correttamente le cifre elettorali della lista Forza Italia nei predetti collegi plurinominali, da assumere ai fini dei successivi calcoli per la verifica conclusiva sull'attribuzione del seggio spettante alla medesima lista, oggetto del ricorso all'esame della Giunta nel quale, peraltro, si evidenziavano divergenze statistiche rispetto al dato circoscrizionale nonché rispetto ai risultati elettorali rilevati per il Senato.

Fa presente che il Comitato ha quindi convenuto di proporre alla Giunta plenaria di disporre l'acquisizione dei plichi delle schede valide, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento della Giunta delle elezioni e dell'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (Testo unico delle elezioni della Camera dei deputati), custodite presso i competenti uffici giudiziari (di Bari, Foggia, Taranto e Trani), delle seguenti sezioni, per le quali sono state segnalate anomalie e discordanze nelle memorie presentate: Manduria, sez. 24 (P03/U08); Taranto, sez. 58 (P03-U08); Taranto, sez. 39 (P03-U08); Ginosa, sez. 5 (P03-U06); Gravina in Puglia, sez. 4 (P03-U06); San Giorgio Ionico, sez. 4 (P03-U08); Alberobello, sez. 2 (P03-U06); Lizzano, sez. 2 (P03-U08); Margherita di Savoia, sez. 10 (P01-U03); Peschici, sez. 2 (P01-U02); Bisceglie, sez. 6 (P01-U03); Rodi Garganico, sez. 3 (P01-U02); Trani, sez. 51 (P01-U03).

Il Comitato di verifica potrà così procedere agli accertamenti inerenti alla verifica dei poteri di tali documenti elettorali, sottoponendone gli esiti alla Giunta plenaria, in tempi quanto più possibile celeri, per le successive determinazioni di competenza. Seguirebbero quindi le ulteriori fasi del procedimento ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 6, del Regolamento della Giunta delle elezioni con la comunicazione alle parti che potranno prendere visione della documentazione elettorale esaminata e presentare eventuali memorie e chiarimenti alla Giunta.

Ricorda infine che, relativamente a quanto prospettato nella memoria dell'on. De Palma, parte resistente, in merito alla sospensione del procedimento in seno alla Giunta, rimettendo la questione alla Presidenza della Camera affinché venga valutata l'opportunità di sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti della Procura della Repubblica di Taranto « per usurpazione delle funzioni di verifica dei poteri da parte della Procura », il Comitato di verifica ha esaminato la questione sulla base della prassi costante seguita alla Camera dei deputati, tenuto conto delle deliberazioni della Giunta per il regolamento al riguardo (in particolare nelle sedute del 24 e 29 marzo 2011). In proposito, in tale sede, è stato ribadito che, per quanto riguarda l'avvio del procedimento, l'*iter* di elevazione del conflitto muove da una richiesta rivolta alla Presidenza della Camera. L'organo competente ad esaminare le questioni relative ai conflitti di attribuzione è infatti l'Ufficio di Presidenza della Camera il quale, acquisiti gli orientamenti – ove ve ne siano verificati i presupposti – dell'organo competente nel merito (generalmente si tratta della Giunta per le autorizzazioni o della Giunta per le elezioni) formula le relative proposte all'Assemblea.

Sottolinea, dunque, che l'eventuale avvio del procedimento per l'elevazione di un conflitto di competenza non sospende, in ogni caso, per prassi costante e in via automatica il procedimento in corso, in assenza di una specifica previsione normativa o regolamentare. Informa, infine, che è stata predisposta dagli uffici una sintesi delle memorie presentate dalle parti che è a disposizione dei componenti della Giunta per la consultazione in sede.

La Giunta approva la proposta formulata dal Comitato di verifica.

Federico FORNARO, *presidente*, prende atto che la Giunta si è espressa all'unanimità dei presenti.

La seduta termina alle 18.25.